

Art. 1. All'articolo 52 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano... sono apportate le seguenti modifiche :

Alla lettera *b* è sostituita la seguente disposizione :

« *b*) alle Famiglie insignite di Titoli di Principe e di Duca ed alle famiglie marchionali romane cosiddette *di Baldacchino* ».

È abrogato il penultimo capoverso.

In fine dell'articolo medesimo è aggiunto il seguente capoverso :

« Le suddette qualifiche si acquistano dalle mogli di coloro che vi hanno diritto, e si conservano durante lo stato vedovile. Si perdono dalle donne nubili per effetto del matrimonio ».

Regio Decreto 10 luglio 1930, n. 974; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1930, n. 172.

Disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli Ordini equestri e dei titoli nobiliari pontificii (1).

Art. 1. Le vigenti disposizioni riguardanti l'uso delle onorificenze degli Ordini equestri e dei Titoli nobiliari pontificii e quelle contenute negli articoli 1, 10, 20 e 35 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano (R. D. 21 gennaio 1929, n. 61) sono sostituite dalle seguenti :

Art. 2. Le autorizzazioni a fregiarsi nel Regno e nelle Colonie delle onorificenze degli Ordini equestri pontificii sono concesse ai cittadini italiani e ai cittadini dello Stato della Città del Vaticano con Decreto Reale e Diploma della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta Araldica) previa produzione da parte degl'interessati alle Prefetture delle Province dove i medesimi risiedono, se cittadini italiani, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta Araldica) se cittadini dello Stato della Città del Vaticano, dei seguenti documenti :

a) domanda in carta da bollo da L. 5 a S. E. il Capo del Governo ;

(1) Sulla materia dei « Titoli Pontificii » ecc., vedi più avanti Parte IV, pp. 289 e sgg.